

**Decisione n. EX-21-5 del Direttore
esecutivo dell'Ufficio, del 21 luglio
2021, concernente i metodi di
pagamento di tasse e tariffe e la
determinazione di un importo di
entità trascurabile di tasse e tariffe**

Il Direttore Esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (l'Ufficio),

Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾ (RMUE),

Visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, come modificato ⁽²⁾ (RDC), e il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, come modificato ⁽³⁾ (REDC),

Visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all'Ufficio per la registrazione di disegni e modelli comunitari, e successive modifiche ⁽⁴⁾ (RTDC),

Vista la decisione n. BC-17-11 del Comitato del bilancio, adottata con procedura scritta, con la quale si acconsente all'istituzione di specifici metodi di pagamento, diversi dal versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio, e sull'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per una tassa o una tariffa non viene rimborsata,

Premesso che:

- (1) A norma dell'Articolo 157, paragrafo 4, lettera a), RMUE, e dell'Articolo 97 RDC, il Direttore esecutivo adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni.
- (2) Ai sensi dell'Articolo 178, paragrafo 1, RMUE e dell'Articolo 3, paragrafo 1, RTDC, il Direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'Allegato I RMUE e all'Allegato RTDC.
- (3) Ai sensi dell'Articolo 179, paragrafo 1, RMUE, con l'assenso del Comitato del bilancio e ai sensi dell'Articolo 180, paragrafo 2, RMUE nonché dell'Articolo 5, paragrafo 2, e dell'Articolo 7, paragrafo 2, RTDC, il Direttore esecutivo può decidere quali specifici metodi di pagamento diversi dal versamento o bonifico su

⁽¹⁾ GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 16.

un conto corrente bancario intestato all'Ufficio possono essere utilizzati e fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.

- (4) Ai sensi dell'Articolo 181, paragrafo 4, RMUE, con l'assenso del Comitato del bilancio, e dell'Articolo 9, paragrafo 1, RTDC, il Direttore esecutivo può fissare l'importo di entità trascurabile al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata, se la parte interessata non ne ha esplicitamente richiesto il rimborso.
- (5) Le norme concernenti la creazione di un sistema di conti correnti e le norme relative all'utilizzo di carte di credito o di debito per i pagamenti elettronici sono già in vigore sotto forma di comunicazioni e decisioni pubbliche, che nel corso degli anni sono state modificate e aggiornate.
- (6) Per comodità di riferimento e ai fini della certezza giuridica, si ritiene opportuno unificare tutte le norme e i testi concernenti i metodi di pagamento di tasse e tariffe nonché di importi e tariffe di entità trascurabile e abrogare tutte le fonti obsolete.
- (7) È necessario adeguare tutte le relative disposizioni alla luce delle recenti modifiche legislative del RMUE, tra cui l'aggiornamento dei riferimenti giuridici e della terminologia.
- (8) È opportuno rivedere le norme relative ai conti correnti e alle carte di credito e di debito, per tenere conto dell'esperienza pratica e del progresso tecnologico e allo scopo di facilitare ulteriormente l'uso di questi metodi di pagamento.
- (9) Nell'ambito dell'iniziativa dell'e-business, è necessario che le norme consentano sempre agli utenti di regolare i pagamenti delle tasse in modo semplice, economico e non burocratico, promuovendo al contempo metodi alternativi di pagamento per semplificare le procedure di deposito presso l'Ufficio tramite la User Area del sito web dell'Ufficio.
- (10) È opportuno specificare che, in circostanze limitate e ben definite, si può utilizzare un conto corrente per il pagamento di tasse e tariffe relative alle domande o alle richieste presentate da persone diverse dal titolare del conto corrente.
- (11) È necessario precisare che i titolari dei conti correnti non devono trovarsi in una situazione meno favorevole rispetto a coloro che pagano con altri mezzi per quanto riguarda il momento in cui si effettua l'addebito sul conto corrente.
- (12) È opportuno consentire alle persone autorizzate ai sensi dell'Articolo 53, paragrafo 1, RMUE, o dell'Articolo 13, paragrafo 1, RDC, di detenere un conto corrente ai fini del rinnovo dei marchi UE o dei disegni e modelli comunitari registrati (DMC).
- (13) È necessario stabilire le condizioni e le conseguenze dell'impiego di conti correnti o carte di credito e di debito come metodi di pagamento, comprese le conseguenze dell'uso improprio di tali metodi.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Disposizioni generali sui metodi di pagamento previsti dalla presente decisione

Articolo 1

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento specifici di tasse e tariffe dovute all'Ufficio, diversi dal versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio, previsti dall'Articolo 179, paragrafo 1, RMUE, e dall'Articolo 5, paragrafo 2, RTDC, comprendono i pagamenti effettuati tramite conti correnti aperti presso l'Ufficio, oppure mediante carte di credito e di debito, alle modalità e condizioni e nei limiti previsti dalla presente decisione.

Articolo 2

Valuta e importo

1. Tutte le disposizioni, i depositi, le operazioni e i pagamenti di cui alla presente decisione sono effettuati esclusivamente in euro. I conti correnti sono detenuti in euro e tutte le operazioni su carte di credito e di debito sono effettuate in euro.
2. Tutte le tasse di cui all'Allegato I RMUE e all'Allegato RTDC, nonché le tariffe, sono corrisposte per l'importo della tassa dovuta in euro.

Conti correnti

Articolo 3

Titolari di conto corrente

1. Possono detenere conti correnti:
 - (a) persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'Articolo 5 RMUE e dell'Articolo 1, lettera b), REDC, possono essere titolari di marchi UE o di disegni e modelli comunitari registrati (DMC);
 - (b) persone che possono agire quali mandatari ai sensi dell'Articolo 120 RMUE e dell'Articolo 78 RDC;
 - (c) associazioni di mandatari;
 - (d) persone fisiche o giuridiche autorizzate dai titolari di marchi UE o DMC ai fini dell'Articolo 53, paragrafo 1, RMUE, o dell'Articolo 13, paragrafo 1, RDC.
2. Le persone e le associazioni indicate al paragrafo 1 non possono detenere più di un conto corrente presso l'Ufficio.

Articolo 4

Apertura di un conto corrente

1. La domanda per l'apertura di un conto corrente deve essere presentata per iscritto utilizzando i moduli e gli strumenti forniti dall'Ufficio, disponibili nella User Area del sito web dell'Ufficio.

2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata con la quale il richiedente dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni della presente decisione e dà mandato al Direttore esecutivo dell'Ufficio o al suo delegato di effettuare il prelievo automatico, dal suo conto corrente, di tutte le tasse e tariffe dovute all'Ufficio.
3. Il mandato per il prelievo di tutte le tasse e tariffe dovute è valido per il pagamento di tutte le tasse e tariffe esigibili dall'Ufficio da parte del titolare del conto corrente o di qualsiasi persona specificamente nominata e autorizzata a usare tale conto, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 6 della presente decisione.
4. Il deposito minimo iniziale necessario per aprire un conto corrente è di 1.000 EUR. Non vi è alcun obbligo di mantenere il conto a un saldo minimo di 1.000 EUR, una volta che il conto è operativo.
5. Dopo aver ricevuto il suddetto pagamento, l'Ufficio conferma l'apertura del conto alla parte interessata e attribuisce un numero di conto.
6. Il conto corrente diventa operativo solo quando tale deposito iniziale viene effettivamente versato in un conto bancario detenuto dall'Ufficio.

Articolo 5

Deposito di fondi nel conto corrente

1. Tutte le disposizioni di approvvigionamento del conto corrente devono essere effettuate tramite bonifico.
2. Spetta al titolare del conto assicurare che il conto corrente contenga fondi sufficienti.
3. Tutti gli oneri bancari relativi alle operazioni di deposito sul conto corrente sono sostenuti dal titolare del conto.

Articolo 6

Autorizzazione concessa a un terzo per l'uso del conto corrente

Se, nell'ambito di un procedimento dinanzi all'Ufficio, una parte interessata chiede di addebitare una determinata tassa su un conto corrente di cui non è titolare e del quale non ha il diritto di disporre, ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione, l'Ufficio ignora tale richiesta a meno che la parte presenti all'Ufficio, prima della data in cui il pagamento della tassa è da considerarsi effettuato ai sensi dell'Articolo 8, prova scritta del fatto che il titolare del conto corrente acconsente all'addebito di tale tassa. Il pagamento sarà considerato effettuato alla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio.

Articolo 7

Addebito e rimborso di tasse e tariffe tramite il conto corrente

1. A partire dal giorno dell'apertura del conto, l'Ufficio può addebitare, in base allo sviluppo delle procedure pertinenti e nella misura in cui il conto disponga di fondi

sufficienti, tutte le tasse e le tariffe dovute nei limiti delle procedure summenzionate. La data di pagamento sarà determinata di volta in volta, sempre nel rispetto dei termini di cui all'Articolo 8 della presente decisione.

2. L'Ufficio, tuttavia, non addebita una particolare tassa o tariffa sul conto corrente se il titolare comunica esplicitamente e per iscritto che il conto non può essere utilizzato per pagare tale tassa o tariffa.
3. I rimborsi sono versati sul conto corrente della persona fisica o giuridica che ha diritto al rimborso o, se del caso, sul conto corrente del mandatario al momento in cui viene effettuato il rimborso.

Articolo 8

Data in cui si considera effettuato il pagamento

Con l'addebito sul conto corrente il pagamento della tassa o tariffa è considerato effettuato:

- (a) per la tassa di base per il deposito di una domanda relativa a un marchio dell'Unione europea e per la tassa per le classi di prodotti e servizi oltre la prima per il deposito di una domanda relativa a un marchio dell'Unione europea: il giorno in cui viene ricevuta la domanda oppure, se il richiedente lo richiede espressamente, un altro giorno entro l'ultimo giorno del termine di un mese previsto per il pagamento;
- (b) per le tasse per il rinnovo di un marchio dell'Unione europea (comprese le tasse per le classi di prodotti e servizi): il giorno in cui l'Ufficio riceve la richiesta oppure, se il titolare o una persona autorizzata lo richiede espressamente, un altro giorno entro la data di scadenza della registrazione;
- (c) per le tasse per il rinnovo di un marchio dell'Unione europea (comprese le tasse per le classi di prodotti e servizi e la soprattassa per il pagamento tardivo), se il rinnovo è richiesto entro il periodo supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione: il giorno in cui l'Ufficio riceve la richiesta oppure, se il titolare o una persona autorizzata lo richiede espressamente, un altro giorno entro l'ultimo giorno del periodo di sei mesi;
- (d) per la tassa di registrazione, la soprattassa di registrazione, la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione per una domanda DMC se non viene richiesto il differimento della pubblicazione: il giorno in cui è stata presentata la domanda DMC;
- (e) per la tassa di registrazione, la soprattassa di registrazione, la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione per una domanda DMC se viene richiesto il differimento della pubblicazione: il giorno in cui è stata presentata la domanda DMC;
- (f) per la tassa di pubblicazione e la soprattassa di pubblicazione per una domanda di DMC se viene richiesto il differimento della pubblicazione: il giorno che corrisponde a tre mesi prima del termine del periodo di differimento oppure, qualora sia antecedente alla suddetta data, il giorno in cui il titolare chiede la pubblicazione anteriore a norma dell'Articolo 15, paragrafo 1, REDC;

- (g) per le tasse per il rinnovo di un DMC: il giorno in cui l'Ufficio riceve la richiesta; oppure, se il titolare o una persona autorizzata lo richiede espressamente, l'ultimo giorno del termine di sei mesi previsto per il pagamento;
- (h) per le tasse per il rinnovo di un DMC, se il rinnovo è richiesto entro il periodo supplementare di sei mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione: il giorno in cui l'Ufficio riceve la richiesta oppure, se il titolare o una persona autorizzata lo richiede espressamente, l'ultimo giorno del periodo di sei mesi e sarà comprensivo della soprattassa per il pagamento tardivo;
- (i) per tutte le altre tasse e tariffe: il giorno in cui l'Ufficio riceve la richiesta per la quale tale tassa o tariffa è dovuta.

Articolo 9 **Fondi insufficienti**

1. Se, nel momento in cui l'Ufficio procede all'addebito sul conto corrente, il suddetto conto non dispone di fondi sufficienti per coprire il pagamento dell'importo complessivo delle tasse o tariffe da addebitare, l'Ufficio informa il titolare del conto corrente.
2. Se il conto corrente viene riapprovvigionato con fondi sufficienti entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo precedente, permettendo così il pagamento delle tasse in questione e dei costi amministrativi di cui al paragrafo 3, l'Ufficio addebiterà automaticamente l'importo corrispondente sul conto e il pagamento sarà considerato effettuato il giorno in cui era inizialmente dovuto.
3. I costi amministrativi di cui al paragrafo 2 ammontano al 20% dell'importo complessivo della tassa pagata in ritardo, per un massimo di 500 EUR e un minimo di 100 EUR.
4. I costi amministrativi di cui al paragrafo 2 non sono dovuti se il titolare del conto corrente fornisce la prova che il pagamento per approvvigionare il conto corrente con fondi sufficienti è stato disposto, secondo le modalità previste dall'Articolo 180, paragrafo 3, RMUE o dall'Articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto i), ii) o iii), RTDC, prima del momento in cui l'Ufficio ha effettuato l'addebito.
5. Se il conto corrente viene riapprovvigionato per coprire soltanto parte dell'importo dovuto, l'addebito è effettuato, senza eccezioni, secondo l'ordine seguente:
 - (i) vengono addebitati innanzi tutto i costi amministrativi di cui al paragrafo 2;
 - (ii) nel caso di diverse tasse o tariffe in sospeso, l'addebito viene effettuato in ordine cronologico tenendo conto della data in cui le tasse sono dovute, e soltanto qualora sia possibile addebitare l'intero importo.
6. Se il conto corrente non viene riapprovvigionato in tempo per coprire tutti i costi amministrativi e le tasse o tariffe in questione, il pagamento si riterrà non effettuato per le tasse non coperte e qualsiasi diritto subordinato alla puntualità dei pagamenti cesserà di esistere. Non saranno effettuate ulteriori comunicazioni sull'insufficienza dei fondi per qualsiasi pagamento in sospeso. Conformemente ai regolamenti che disciplinano i procedimenti relativi alle specifiche tasse non

pagate, l'Ufficio invia una lettera per informare la parte di tali irregolarità o della perdita di diritti per i procedimenti in questione.

Articolo 10 **Estratti conto**

1. Tramite la User Area del sito Internet dell'Ufficio, il titolare del conto può visualizzare e salvare online o stampare i movimenti del conto e i pagamenti dovuti.
2. Qualora il titolare del conto corrente rilevi irregolarità o errori nelle operazioni effettuate sul conto corrente, deve darne notifica all'Ufficio.

Articolo 11 **Correzione di errori**

Se l'Ufficio constata che sono stati commessi errori al momento dell'addebito dell'ordine permanente, effettua uno storno nel conto con valuta alla data alla quale il pagamento è stato effettuato.

Articolo 12 **Chiusura di un conto corrente da parte del titolare**

1. Il titolare di un conto corrente può chiudere il suddetto conto inviando una comunicazione scritta all'Ufficio.
2. L'ordine permanente cessa il giorno in cui l'Ufficio riceve la comunicazione. L'Ufficio salda il conto e qualsiasi pagamento viene effettuato con valuta alla data successiva alla ricezione della suddetta comunicazione.
3. Il titolare del conto corrente deve assicurare il pagamento tempestivo di eventuali debiti in essere alla data di presentazione della comunicazione di cui al paragrafo 1. Di conseguenza il pagamento di tutti i debiti dovuti in seguito alla ricezione della comunicazione non sarà effettuato tramite il conto corrente. Se per tali debiti il pagamento non viene ricevuto tramite bonifico o qualsiasi altro mezzo di pagamento disponibile, il mancato pagamento può comportare la perdita di diritti. L'Ufficio non informa il titolare di tali debiti in sospeso al momento della chiusura del conto o della sospensione dell'ordine permanente di pagamento.

Articolo 13 **Chiusura di un conto corrente da parte dell'Ufficio**

1. L'Ufficio si riserva il diritto di chiudere un conto corrente inviando al titolare una comunicazione scritta, in particolare qualora l'Ufficio ritenga che l'utilizzazione del conto corrente non sia conforme ai termini e alle condizioni previsti dalla presente decisione o qualora ne si accerti l'uso improprio. Si può considerare che vi sia uso improprio nei casi di carenza sistematica di fondi, ripetuto abuso di autorizzazioni concesse a terzi o esistenza di conti multipli, mancato pagamento dei costi amministrativi di cui all'Articolo 9 della presente decisione o qualora le azioni del titolare del conto abbiano comportato oneri amministrativi eccessivi per l'Ufficio.

2. L'Ufficio informa il titolare della propria intenzione di chiudere il conto corrente, specificando i motivi della chiusura. Il titolare dispone di un termine di due mesi per presentare osservazioni in risposta. Alla scadenza di tale termine e tenuto conto delle osservazioni presentate, l'Ufficio notifica l'esito al titolare del conto corrente.
3. La chiusura del conto ha effetto il giorno in cui la decisione dell'Ufficio di chiudere il conto corrente diventa definitiva. Il saldo del conto corrente è rimborsato al titolare.
4. La decisione dell'Ufficio di chiudere un conto corrente è adottata dal Direttore del dipartimento cui è affidata la gestione delle finanze dell'Ufficio stesso.

Carte di credito e di debito

Articolo 14

Carte di credito e di debito come metodo di pagamento

I pagamenti mediante carta di credito o di debito possono essere effettuati soltanto attraverso mezzi elettronici: sono accettati solo quando si riferiscono a un atto eseguito tramite i sistemi elettronici e sono consentiti da tali sistemi.

Articolo 15

Pagamenti per i quali è consentito utilizzare le carte di credito e di debito

1. Alcune tasse esigibili dall'Ufficio possono essere pagate mediante carte di credito e di debito, a condizione che il pagamento sia effettuato nell'ambito di un atto eseguito attraverso la User Area. Il relativo strumento online (ad esempio il deposito elettronico «e-filing») indicherà quando una tassa può essere pagata mediante carta di credito o di debito.
2. Le carte di credito o di debito non possono essere utilizzate:
 - (a) per il pagamento delle tasse di cui all'Articolo 178, paragrafo 1, RMUE;
 - (b) per l'approvvigionamento di un conto corrente.

Articolo 16

Data in cui si considera effettuato il pagamento

Il pagamento mediante carta di credito o di debito è considerato effettuato alla data in cui il relativo deposito o la relativa domanda sono andati a buon fine tramite l'utilizzo della User Area e se l'importo perviene effettivamente sul conto dell'Ufficio in conseguenza della transazione effettuata mediante carta di credito o di debito e non viene revocato in data successiva.

Articolo 17

Mancata accettazione

Se i termini e le condizioni della presente decisione sono soddisfatti, l'Ufficio procede all'addebito della carta di credito o di debito. Se l'operazione non va a buon fine per qualsiasi motivo, l'Ufficio considererà il pagamento non effettuato. L'Ufficio non può essere ritenuto responsabile dell'esito negativo di un'operazione, anche se il pagante non ne è responsabile.

Importi di entità trascurabile

Articolo 18

Rimborsi di importi eccessivi

L'importo di entità trascurabile di cui all'Articolo 181, paragrafo 4, RMUE, e all'Articolo 9, paragrafo 1, RTDC, è fissato a 15 EUR.

Disposizioni finali

Articolo 19

Abrogazione di altre disposizioni

La decisione n. EX-17-7 del Direttore esecutivo dell'Ufficio, del 18 settembre 2017, è abrogata.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entrerà in vigore il giorno successivo alla sua adozione e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Fatto ad Alicante, il 21 luglio 2021



Christian Archambeau
Direttore esecutivo